

CAPITOLATO TECNICO PER “IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE DI SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A. DELLE SEDI DI MILANO, CATANZARO, PALERMO, TORINO, NAPOLI, TRIESTE E VENEZIA.”

Sommario

DEFINIZIONI	2
1. OGGETTO DELL' APPALTO.....	3
2. RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	3
3. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO.....	3
4. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO.....	3
4.1 Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento.....	3
5. CONSEGNA DEI BUONI PASTO.....	4
5.1. Consegna delle card (buoni pasto elettronici).....	4
5.2. Carica-Ricarica delle card.....	5
6. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD	5
6.1. Caratteristiche dei buoni pasto	5
6.2. Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti. Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo 6	
7. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	7
7.1. Numerosità esercizi	8
8. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	8

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

1. *Buono pasto*: il documento di legittimazione, in forma elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al paragrafo 6, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;
2. *Card*: il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento.
3. *Contratto di fornitura*: l'accordo stipulato fra il Fornitore e la Società all'esito dell'Affidamento Diretto;
4. *Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto*: i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
5. *Esercenti*: i titolari degli Esercizi;
6. *Esercizio/i convenzionato/i*: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
7. *Esercizio/i*: gli esercizi, di cui all'art 3 dell'Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
8. *Fornitore/Società di emissione/Emettitore*: l'impresa affidataria che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy (ripresa dal codice);
1. *Giorno lavorativo*: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
2. *Importo della fornitura*: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dell'affidamento. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
3. *Sconto offerto alla Società*: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà alla Società, per ogni Buono pasto acquistato;
4. *Sede di consegna*: la sede territoriale di riferimento della Società, dove devono essere consegnate le card. Tale sede sarà indicata nelle Richieste di Approvvigionamento;
5. *Sede di utilizzo*: la sede della società, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto;
6. *Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto*: la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati;
7. *Termine massimo di pagamento agli Esercenti*: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
8. *Unità Approvvigionante*: gli uffici e le persone fisiche della Società abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;
9. *Valore aggiudicato*: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore;
10. *Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio")*: il valore della prestazione riportato sul buono pasto e/o contenuto nella card.

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

1. OGGETTO DELL' APPALTO

Oggetto della prestazione è il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto Elettronici di valore nominale pari a 7,00 € da erogarsi a favore della Società, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate dal presente Capitolato.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici. Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente all'avvio dell'Affidamento Diretto.

Nel "riepilogo ordini" allegato al presente Capitolato viene indicato il numero dei buoni pasto pari a 21.465 e il valore nominale dello stesso suddivisi per le diverse sedi territoriali, nello specifico: Milano, Catanzaro, Palermo, Torino, Napoli, Trieste e Venezia.

Si precisa che la divisione per le sedi è meramente orientativa e che il numero per la singola sede verrà definita di volta in volta con i singoli ordini, fermo restando il numero totale dei buoni che sarà pari a 21.465

2. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà alla Società il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio. Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti della Società, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente alla Società, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

3. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

La Società, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore. I soggetti deputati istituzionalmente o appositamente delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto saranno, di seguito, indicati come Unità Approvvigionanti. Parimenti, la Società, in concomitanza con la stipula, comunicherà al Fornitore l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto con file *.xls: per le sedi di Milano, Catanzaro, Palermo, Torino, Napoli, Trieste e Venezia, al fine di consentire al Fornitore di predisporre le successive Richieste di Approvvigionamento. Le suddette comunicazioni rappresentano atto propedeutico alla emissione delle Richieste di approvvigionamento, senza tali comunicazioni non potranno essere emesse e conseguentemente evase le Richieste di approvvigionamento medesime.

4. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Le Unità Approvvigionanti richiederanno la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento e relativo file *.xls da definire, che saranno trasmesse al Fornitore via mail.

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima:

- sia compilata correttamente in ogni sua parte;

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

- provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

4.1 Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione via mail all'Unità Approvvigionante-spiegandone le ragioni del rifiuto -al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.

b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo alla Richiesta di Approvvigionamento, e dovrà formalizzare l'accettazione della suddetta Richiesta, comunicando alla specifica Unità Approvvigionante tale numero, unitamente alla data di ricevimento della stessa, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, via e-mail o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.

Si precisa che il Fornitore dovrà emettere per ciascuna richiesta di approvvigionamento una distinta fattura indicando nell'oggetto il riferimento della relativa richiesta e il CIG.

5. CONSEGNA DEI BUONI PASTO

5.1. Consegna delle card (buoni pasto elettronici)

Il Fornitore provvederà a consegnare alla Società le card personalizzate come da richiesta di dettaglio, nei luoghi indicati nella Richiesta iniziale di fornitura Card. Le card saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo. La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali previste nel Contratto. All'atto della consegna delle card la Società, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta. Il Fornitore dovrà, entro un giorno lavorativo dalla ricezione di tale riscontro, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la predetta comunicazione) l'avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro da parte della Società (di seguito: "Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card").

Nel caso in cui la Società riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione. Resta inteso che il costo della prima emissione delle card richieste dalle Amministrazioni s'intende ricompreso nel costo del servizio.

Sostituzione di card – card di nuova emissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione alla Società entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima. Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per la Società. E' ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori, la Società, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n. 5 card).

Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore il costo indicato nel preventivo (in ogni caso non superiore a € 5,00) per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna alla Società della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dalla Società e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto alla Società e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere della Società comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

5.2. Carica-Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a caricare o ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nel file allegato alla Richiesta di approvvigionamento. La carica o ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Contratto:

- a) nel caso di Richieste di Approvvigionamento, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento;
- b) nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto elettronici resi, entro **30** giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare alla Società l'avvenuta carica o ricarica delle card.

6. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD

6.1. Caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto elettronici saranno nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 dell'Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Caratteristiche grafiche della card

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Le caratteristiche grafiche delle card saranno libere. Le informazioni da riportare sulla card sono le seguenti:

- “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.”;
- nome e cognome del dipendente;
- numero matricola dipendente;
- numero card;
- sede.

Specifiche tecniche delle card

Le card multiservizio (servizi erogati dal Fornitore), conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip. Al riguardo si precisa che le card dovranno consentire di aggiungere ulteriori servizi anche successivamente all’emissione della card (senza dover ritirare le card). Resta inteso che il buono pasto dovrà avere una gestione separata (partizione) rispetto agli eventuali ulteriori servizi presenti sulla card. Le card dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività e riportare l’identificativo dell’utilizzatore, per l’eventuale uso da parte della Società, in linea con le eventuali specifiche indicate dalla Società medesima.

6.2. Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti. Spendibilità dei Buoni pasto- condizioni di utilizzo

- I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. comma 1 lett. d) dell’art. 4 dell’Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l’intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l’obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione.

Restituzione dei Buoni pasto scaduti

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell’Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Buoni pasto elettronici scaduti

Nel corso del contratto la Stazione Appaltante comunicherà al fornitore una delle seguenti modalità con cui prevedere la restituzione dei Buoni pasto scaduti.

Modalità tradizionale

Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dalla Società al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2025, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2026). Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine alla Società.

In caso di "restituzione" di Buoni pasto scaduti da parte della Società, il Fornitore dovrà emettere, entro 45 giorni dalla "ricezione" dei suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore della Società medesima.

Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).

La Società potrà:

- 1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, la Società porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che la Società comunicherà al Fornitore;

- 2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso la Società dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

Modalità alternativa:

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia espresso la volontà di avvalersi dell'automatica sostituzione dei buoni pasto scaduti, intendendosi per tale anche l'emissione della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 30 aprile successivo alla scadenza dei buoni, procedere all'emissione della nota di credito in favore dell'Amministrazione e successivamente alla sostituzione automatica dei buoni pasto scaduti con buoni pasto elettronici di nuova emissione, senza alcuna azione da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che entro e non oltre il 31 marzo successivo alla data di scadenza del buono pasto,

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

l'Amministrazione potrà modificare la scelta precedentemente effettuata oppure dare specifiche indicazioni al Fornitore in merito al dettaglio della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, emessa dal Fornitore in nome e per conto dell'Amministrazione.

7. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 dell'Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e delle prescrizioni del presente Capitolato. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del suddetto Allegato II.17 è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente dai soggetti legittimati a esercitare definiti all' 3 comma 1 dell'Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Si precisa che:

1. sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

7.1. Numerosità esercizi

- a) Il Fornitore dovrà trasmettere, annualmente o in caso di variazione, alla Società, l'Elenco degli esercizi convenzionati relativi alla sede di utilizzo.
- b) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco, non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto.
- c) Il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nel Preventivo.
- d) Il Fornitore dovrà garantire la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'elenco allegato al preventivo, fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.
- e) Il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto, garantendo comunque un numero minimo di 3 Esercizi per Sede di utilizzo, entro la distanza di 1 Km dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione Contraente. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato nel "riepilogo ordini" allegato al presente Capitolato.
- f) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

8. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

La Società potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato. In caso di disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dalla Società, il Fornitore è tenuto ad eliminare i suddetti disservizi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma restando l'applicabilità di eventuali penali previste nel Contratto.

In ogni momento la Società si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542